

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1229 del 01 agosto 2017

Proroga dell'incarico di Commissario straordinario del Parco Regionale dei Colli Euganei ai sensi delle Leggi regionali n. 7 del 18 marzo 2011 e n. 16 del 18 settembre 2015.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si proroga l'incarico dell'attuale Commissario straordinario del Parco Regionale dei Colli Euganei a seguito della scadenza del mandato conferito con D.G.R. n. 1297 del 9 agosto 2016 ai sensi delle leggi regionali n. 7/2011 e n. 16/2015 e ss.mm.ii, nelle more dell'approvazione del Progetto di Legge n. 143 avente ad oggetto: "Disciplina e valorizzazione della rete ecologica regionale e delle aree naturali protette".

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 7/2011, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", la Giunta Regionale, nell'ottica della razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto, ha dettato alcune disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1841/2011, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 2016 e, con D.G.R. n. 1944 del 6 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2017, concernenti la necessità da parte degli enti strumentali di ottenere un'autorizzazione preventiva da parte della Giunta Regionale, riguardo alcune attività poste in essere dagli stessi.

In tal senso, la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, ora Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, competente per materia, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1841/2011 e ss.mm.ii. e, nelle more dell'entrata in vigore del disegno di legge di riordino degli enti strumentali, ha ritenuto di provvedere al contenimento della spesa degli Enti Parco, disponendo che i Direttori degli Enti Parco, nominati secondo quanto contenuto nelle leggi istitutive degli stessi, e il cui mandato era in scadenza, venissero sostituiti con personale interno degli Enti Parco con qualifica dirigenziale, dai Direttori degli altri Enti Parco (incarico ad interim) oppure da personale regionale con qualifica dirigenziale nominato dalla Giunta Regionale.

Nella seduta del 24 marzo 2016 la Giunta Regionale ha approvato il D.D.L. n. 2 avente ad oggetto: "Disciplina e valorizzazione della rete ecologica regionale e delle aree naturali protette", il cui scopo è quello di riorganizzare e razionalizzare gli Enti Parco regionali; sul D.D.L. indicato la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali (L.R. 20/1997) nella seduta del 19 aprile 2016 ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Attualmente il D.D.L. n. 2, ora P.D.L. n. 143, è all'esame della II° Commissione Consiliare, competente per materia.

Con le modifiche apportate dalla legge regionale n. 16/2015, l'art. 10, commi 2 bis e 2 ter, stabilisce che, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali e al fine di ridurre le loro spese di funzionamento, la Giunta regionale nomina dei Commissari straordinari per la gestione amministrativa ordinaria di tali Enti, la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine.

Ai Commissari nominati dalla Giunta regionale, compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell'Ente strumentale commissariato, pari al 70% del rimborso forfettario di cui all'art. 3, della legge regionale n. 5/1997 e successive modifiche.

Alla data di nomina dei Commissari, decadono gli organi collegiali e monocratici in carica presso gli Enti, fatti salvi i rapporti di lavoro dei Direttori in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16/2015, ovvero al 7 ottobre 2015, i quali continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del relativo contratto, così come previsto dal comma 2 quater dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2011.

Allo stato attuale, dei cinque Enti Parco presenti nella Regione del Veneto, il Parco Naturale Regionale del Delta del Po, il Parco Naturale Regionale della Lessinia e il Parco Regionale dei Colli Euganei, sono già commissariati, mentre il Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo è gestito da un soggetto privato (gestore di demanio collettivo Regole

d'Ampezzo), secondo la convenzione che la Regione del Veneto ha stipulato all'atto di costituzione del Parco.

Al commissariamento del Parco Regionale dei Colli Euganei, i cui organi sono decaduti in data 23 maggio 2016, si è provveduto con D.G.R. n. 687 del 17 maggio 2016, nominando il dott. Maurizio Dissegna, allora Dirigente del Settore Sistema Informativo del Settore Primario, ora Unità Organizzativa Sistema Informativo Sviluppo Economico, per un periodo di un anno. A seguito delle dimissioni del dott. Maurizio Dissegna in data 29 luglio 2016, l'incarico di Commissario Straordinario del Parco Regionale dei Colli Euganei è stato conferito all'avv. Enrico Specchio, Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali, con D.G.R. n. 1297 del 9 agosto 2016 per la durata di un anno.

Nell'attesa della approvazione della proposta di legge regionale "Disciplina e valorizzazione della rete ecologica regionale e delle aree naturali protette", vista la prossimità della scadenza del mandato e verificata la disponibilità dell'avv. Enrico Specchio di proseguire il mandato fino al 31 dicembre 2017, si propone la proroga dell'incarico di Commissario straordinario del Parco Regionale dei Colli Euganei all'avv. Enrico Specchio.

Si dà atto che il Commissario straordinario resterà in carica fino al 31 dicembre 2017 e che allo stesso, in quanto dipendente regionale, non spetta un compenso, come previsto dall'art. 10, comma 2 ter, della Legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011.

Si dà atto inoltre che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984;

VISTA la legge regionale n. 38 del 16 agosto 1989;

VISTA la legge regionale n. 5 del 30 gennaio 1997;

VISTA la legge regionale n. 27 del 22 luglio 1997;

VISTA la legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011;

VISTA la D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013;

VISTA la legge regionale n. 16 del 18 settembre 2015;

VISTO il P.D.L. n. 143;

VISTA la D.G.R. n. 687 del 17 maggio 2016;

VISTA la D.G.R. n. 1297 del 9 agosto 2016;

VISTA la D.G.R. n. 1944 del 6 dicembre 2016;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente provvedimento sono parte integrante del provvedimento stesso;
2. di prorogare l'incarico di Commissario straordinario del Parco Regionale dei Colli Euganei all'avv. Enrico Specchio, nato a Padova l'1 dicembre 1969, Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali, fino al 31 dicembre 2017;
3. di condizionare l'efficacia della suddetta nomina alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013;

4. di stabilire che al Commissario straordinario di cui al punto 2 del presente provvedimento spettino poteri limitati all'ordinaria amministrazione ed all'assunzione di provvedimenti urgenti ed indifferibili;
5. di prendere atto che al Commissario straordinario non spetta un compenso in quanto dipendente regionale, come previsto dall'art. 10, comma 2 ter, della legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi dell'esecuzione del presente atto;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.